



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Delibera C.C. n° 18 del 15/02/1995.

Aggiornato con delibere C.C.:

- n° 13 del 26/02/1996
- n° 25 del 29/02/1996
- n° 3 del 25/01/2000
- n° 78 del 08/02/2002
- n° 12 del 12/02/2007

CAPO I

ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita nel Comune di Molfetta una tassa annuale da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e del presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo sopra citato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 2
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalit  di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Per gli immobili ubicati nelle zone nelle quali non é effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed equiparati e che distano oltre mt. 300 dal pi  vicino punto di raccolta, attrezzato con cassonetti, la tassa é dovuta nella misura del 30%-
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui   istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio   attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non   svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o   effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacit  dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo   dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal terzo comma.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il pagamento della tassa nella misura ridotta di cui al terzo comma per il periodo di non effettuazione del servizio.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. Sono da considerarsi rifiuti urbani:
 - a) I rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - b) I rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - c) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggetti ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime;
 - d) I rifiuti speciali dichiarati assimilati dall'art. 39 della Legge Comunitaria n. 146/94, indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della delibera interministeriale del 27 Luglio 1984 di seguito elencati:

Nuovi Rifiuti Urbani

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta o lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica e cellophane; cassette e pallets;

- Accoppiata quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucidi e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termo-plastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro e spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione d'alimentari, purchè non allo stato liquido, quali a esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Supporti per l'informatica (art. 39, Legge 146/94).

Art. 4
Oggetto della tassa

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano tassabili tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, stabilmente infissi al suolo, senza alcun riguardo alla natura o al sistema costruttivo, in cui si producono rifiuti urbani ed assimilati.
2. Sono, altresì, tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, le superfici scoperte operative, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4 del D. Lgvo n°507/93.
3. La tassa è dovuta per intero anche quando nell'area in cui è stata attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso al fabbricato ed il servizio di smaltimento venga effettuato quotidianamente.
4. Le costruzioni rurali e le case sparse ubicate fuori dall'area servita come pure i fabbricati non aventi destinazione abitativa (stabilimenti, depositi, esercizi, ecc.) sono assoggettabili alla tassa con aliquota ridotta al 30%; i detentori di detti locali sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.
5. Sono escluse dal calcolo delle superfici tassabili le parti di superfici in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossivi e nocivi, come definiti dal D.P.R. 915/82, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi del 3° comma art. 3, D.P.R. citato.
6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità

dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;;
 - b) lavanderia a secco e tintorerie non industriali: 75%;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 70%;
 - f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 55%;
 - h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
 - i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%
7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
8. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. La mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia non comporta la perdita del diritto all'esonero ovvero del diritto allo sgravio o restituzione del tributo, qualora l'utente dovesse provare la causa o la circostanza dell'esclusione dal pagamento del tributo.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree comuni del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 6
Modalità di applicazione

1. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del titolare del diritto di abitazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, qualunque sia il titolo di occupazione o conduzione dei locali (proprietà, usufrutto, uso affitto, sub affitto, ecc.).
2. Se trattasi di appartamenti ammobiliati la tassa è dovuta dal proprietario in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di sub-affitto. Per le parti comuni degli edifici e delle aree di uso condominiale la tassa è accertata nei confronti di un condomino con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per gli esercizi la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori nel caso di locazione.
4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni o simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale o la denominazione dei medesimi.
5. Per le autorimesse e per tutti i locali occupati contemporaneamente da più persone con veicoli oppure destinati dalle stesse a deposito, la tassa è a carico del proprietario e/o gestore dei locali stessi.

Art. 7

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

CAPO II

TARIFE E DETERMINAZIONE DELLATASSA

Art. 8
Commisurazione e tariffe

1. La tassa é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La tariffa per ogni categoria o sottocategoria omogenea, viene determinata dal Comune in modo da distribuire il costo sopportato per la fase di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati – in ragione minima del 50% e massima del 100% del costo stesso - in tutte le fasce di utenza, moltiplicando il costo medio di smaltimento per unità di superficie accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 9
Costo del servizio

1. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi di cui all'articolo precedente si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n° 917. fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari i sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 Ottobre 1986, n° 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.
3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni

(ordinari ed assimilati) e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 15 per cento, a titolo di costo dello stesso spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n° 915.

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Le aree scoperte adibite a verde non sono soggette alla TARSU.
2. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art. 2.
3. La tariffa unitaria è ridotta al 70% nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costituzione rurale.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 11
Agevolazioni

1. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione medesima:

1) Esenzioni:

- a) le abitazioni occupate da famiglie assistite per indigenza dal Comune per tutto il tempo di assistenza;
- b) case di infimo ordine, costituite da un solo vano, anche se tramezzati, con una superficie massima di mq. 40 sfornita di servizi igienico-sanitari,
- c) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali;
- d) i locali di proprietà comunale o privata, adibiti a pubblici servizi di competenza comunale;
- e) i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico, cattolico o di altri riti, esclusi i locali di diversa destinazione;
- f) i locali adibiti ad abitazione ed occupati da anziani soli, titolari esclusivamente di pensione sociale e/o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale;
- g) gli edifici ed aree destinati a scuole materne, elementari e medie di 1° grado, la cui gestione compete per la legge al Comune, con decorrenza 01/01/2000.

2) Riduzione:

- a) per i locali adibiti ad abitazione occupati da nucleo familiare con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al minimo corrisposto dall'INPS ai lavoratori dipendenti, si applica la tariffa ridotta al 50%;
- b) per i locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi per i quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica la tariffa ridotta del 20%;

2. Per i punti di cui al sub. 1) lett. F e al sub. 2) lett. A non costituisce reddito il possesso della casa di abitazione e l'eventuale indennità di accompagnamento corrisposta dal Ministero degli Interni.

3. Le riduzioni di tariffa non sono in nessun caso cumulabili. Fra quelle spettanti si applica solo la maggiore.

Art. 12

Modalità per ottenere l'esclusione, la riduzione e l'agevolazione

1. Per ottenere l'esclusione di cui all'art. 4 commi 5 e 6, la riduzione di cui all'art. 10 e l'agevolazione di cui all'art. 11 gli aventi diritto devono farne richiesta scritta debitamente documentata.
2. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 20 che hanno dato luogo all'esclusione, alla riduzione ed alla agevolazione della tassa.

Art. 13

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il termine previsto dall'art. 7 del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 Gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 Marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

CAPO III

DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Art. 14
Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 5 presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o affettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie tassabile, misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree tassabili e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 15
Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, ovvero in caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art 7, comma 2, avviso di accertamento in rettifica ovvero per omessa denuncia, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa ovvero a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 18 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 16
Riscossione

1. L'importo dei tributi ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 18 in ruoli ordinari ovvero straordinari (qualora vi è fondato pericolo per la riscossione). La formazione dei ruoli è regolata dal D. Lgs 46/1999 e s.m.i...

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive con scadenza l'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
5. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
6. La riscossione della tassa viene effettuata mediante ruoli nominativi, con le stesse modalità, norme e privilegi degli altri tributi riscuotibili con ruoli.

Art. 17

Poteri dei Comuni (accessi e inviti)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 15, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere, previo consenso dell'occupante, agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura

delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso é sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 18

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 19

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 20
Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni vale quanto previsto dall'art. 19-bis del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura vigente per tempo, giusta determinazione ex art. 20 del D.P.R. 602/73 e s.m.i..
3. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'art. 14 ed alle norme del presente Regolamento, é punito con la sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 500.000, ai sensi dell'art. 296 T.U.F.L. 1931 n. 1175, modificato per effetto della legge sulla depenalizzazione del 24/11/1981 n. 689 ("Sanzioni amministrative in luogo dell'ammenda"). Fermo restando i limiti di cui sopra, la sanzione sarà erogata nella misura pari al 20% del tributo evaso nel caso di omessa dichiarazione; nella misura del 10% del tributo evaso nel caso di infedele dichiarazione per oltre ¼ della tassa dovuta.

Art. 21
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la tassa di smaltimento é da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento é applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo

atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa viene effettuato mediante versamento diretto.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 22

Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, dell'art. 35 del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507.
2. Ai fini di cui al comma 1, i regolamenti e le tariffe, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 23

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 545 e al Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia – Sezione staccata di Bari – e in appello al Ministero delle Finanze, solo se l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a £ 300.000=, giusto il disposto art. 20 del D.P.R. 638/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dalla data dell'01/01/1994, ad eccezione di quelle previste dall'art. 16 commi 3-4-5-6 che hanno decorrenza dall'01/01/1995; e di quelle previste dall'art. 5 commi 2-3-4; dall'art. 7 comma 2, secondo periodo; dall'art. 10 e 11, sub. 1/f e sub 2/a e b che hanno decorrenza dall'01/01/96.
2. Le tariffe per gli anni 1994 e 1995 sono state deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione. Nel caso di squilibrio del rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate il Comune anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 Novembre può rideliberare in aumento le tariffe con effetto dal 01 Gennaio, giusto il disposto dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del Decreto Legislativo 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 Ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 Gennaio 1996.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 9 commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
5. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione di cui all'articolo 14 sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30 Settembre 1994 e il 20 Gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa, nonchè delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 5 sono presentati entro il 30 Settembre 1995 e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

6. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 15-16-17 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 16 comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° Gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 Dicembre 1996.

Art. 25
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni e regolamenti in contrasto o comunque incompatibili con il presente Regolamento.-